

COMUNE DI APIRO
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI

T A R I

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del 29 Settembre 2014

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 4 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 5 – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- ART. 7 – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO
- ART. 8 – ESCLUSIONI DAL TRIBUTO
- ART. 9 – LOCALI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO
- ART. 10 – AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO
- ART. 11 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI
- ART. 12 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 13 – NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 15 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
- ART. 16 – RIDUZIONE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
- ART. 17 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
- ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO E TARIFFAZIONE
- ART. 19 – CLASSI DI CONTRIBUENZA
- ART. 20 – TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 21 – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- ART. 22 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 23 – ACCERTAMENTI E RIMBORSI
- ART. 24 – SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nel Comune di Apiro, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1) Nel Comune di Apiro è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune.

2) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa.

3) L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e/o integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente Regolamento.

ART. 3 – GESTIONE DEI RIFIUTI

1) La “gestione dei rifiuti” comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198 D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006, o da altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 4 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1)- I rifiuti speciali vengono assimilati agli urbani, per qualità e quantità, con specifica delibera o norma contenuta nel regolamento per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana.

2)- Si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile della tariffa sulla superficie assoggettabile alla TARI limitatamente a quella parte di essa ove si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese e a condizione che il contribuente dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, pena l'esclusione dal beneficio. La riduzione ha effetto a partire dall'annualità successiva a quella a cui si riferisce la documentazione di avvio al recupero dei rifiuti medesimi.

3)- Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti identificati nel comma precedente, l'individuazione di quest' ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta il 20% di abbattimento dell'intera superficie.

ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1)- Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2)- Qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile o risulti sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate:

tipologia di attività	% di abbattimento
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, falegnameria	10 %
Autocarrozzerie, autofficine, officine meccaniche, fabbro, attività artigianali e industriali di produzione di beni	20 %
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia alle tipologie di attività sopra indicate	5 %

3)- L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella denuncia originaria di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia originaria delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione avrà effetto solo a partire dall'annualità successiva a quella della data di presentazione di un'apposita denuncia di variazione.

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 7 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

1)- Il tributo é dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2)- Il Comune, quale ente impositore, non é soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, o per i quali il Comune é tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3)- Per i locali ad uso abitativo affittati anche parzialmente con mobilio, la tariffa é dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, con applicazione della stessa tariffa ad uso domestico non residenti.

4)- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5)- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6)- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi con area scoperta, la quale non costituisca pertinenza od accessorio, il tributo è dovuto per intero anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

7)- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, si applica per tale parte la tariffa in base a quella prevista per la specifica attività ed é commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8)- Nelle zone in cui non é istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l'obbligo di conferire i predetti rifiuti nei contenitori più vicini, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza compresa tra i 250 e i 500 metri dal più vicino punto di raccolta.

Il tributo è dovuto in misura pari al 50% della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta.

9)- Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche Statali (materne, elementari, secondarie inferiori e secondarie superiori, ecc.), resta disciplinato dall'art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28.2.2008, n. 31); la somma attribuita al Comune di Apiro, ai sensi del presente comma, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (TARI)

ART. 8 – ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1)- Non è soggetta a tributo la seguente tipologia di locali ed aree:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) i sottotetti qualora non utilizzabili. Il sottotetto é da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, é superiore a ml. 1,80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- d) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
- e) i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come accessori o pertinenze di locali;
- f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- g) le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile, e prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
- h) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- l) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- m) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culto di confessione religiosa, che oltre a quella cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese;
- n) le aree dei distributori di carburante destinate alla sosta temporanea e gratuita dei clienti e dei dipendenti, quelle destinate all'accesso ed all'uscita dell'impianto, nonché quelle impraticabili o escluse con recinzione o produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

o) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

p) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

2)- Non sono inoltre soggetti alla tariffa i locali e le aree utilizzate, in via esclusiva, dalle seguenti Associazioni a carattere umanitario: CARITAS, AVIS.

3)- Sono escluse dal pagamento della tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 19 del presente regolamento tutte le Associazioni senza fini di lucro aventi sede nel Comune di Apero che, attraverso l'organizzazione di feste e sagre paesane, promuovono il turismo e la conoscenza del territorio comunale. La presente esclusione ha effetto a partire dal 01.01.2015.

ART. 9 – LOCALI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

1)- Si considerano locali assoggettati a tributo, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2)- La superficie assoggettabile a tariffa é misurata sul filo interno dei muri; dalla superficie complessiva così determinata va detratta la frazione inferiore al mq.

3)- Sono in ogni caso da considerarsi assoggettabili a tributo le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse stalle, fienili, e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitoid, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le Unità Sanitarie Locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 10 – AREE ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO

1)- Si considerano aree assoggettabili a tributo, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) le aree dei distributori di carburante utilizzate come carico e scarico e quelle destinate al rifornimento di carburante, nonché i locali ed aree dei distributori di carburante adibiti a ristorazione, commercio accessori per auto, oli lubrificanti e ricambi, officine autoriparazioni, chioschi in genere, anche adibiti ad ufficio;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

2)- La superficie assoggettabile a tributo é misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3)- Dalla superficie complessiva così determinata va detratta la frazione inferiore al mq.

ART. 11 – LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

1)- Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree soggette a tariffa non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2)- I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se sono allacciati ad almeno due delle seguenti utenze: acqua, luce, gas.

3)- I locali, diversi dall'abitazione, e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

4)- I locali siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiari rispettivamente inabitabili o non agibili.

ART. 12 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1) Per “utenze non stabilmente attive” previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/1999 s'intendono:

- a) per le utenze domestiche: 1) le abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
2) gli alloggi a disposizione dei residenti all'estero, utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni.
- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche o private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

2)- Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la stessa tariffa corrispondente alla categoria d'appartenenza, ridotta del 44%;

3)- Alle utenze domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa corrispondente alla categoria uso domestico residenti con nucleo familiare di un componente.

ART. 13 – NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1)- Il numero degli occupanti le utenze domestiche dei residenti è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento del tributo o, per le nuove utenze, dalla data d'inizio dell'utenza medesima. Le variazioni dei componenti avvenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1)- Il tributo viene applicato alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2)- La tariffa é determinata per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

3)- L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del mese nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

4)- La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia accertata.

5)- In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata; in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

6)- In caso di utenze per uso domestico residenti, la denuncia di cessazione di cui al comma precedente, non è dovuta qualora i dati relativi all'utilizzo dei locali assoggettabili a tributo, siano desumibili dai dati a disposizione dell'Ufficio Anagrafe;

ART. 15 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1)- Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale del tributo.

ART. 16 – RIDUZIONE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1)- Il Comune, stabilisce una riduzione pari al 10% del tributo dovuto a favore degli imprenditori agricoli.

ART. 17 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1)- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2)- Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, per il

periodo di mancato svolgimento del servizio il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.

ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO E TARIFFAZIONE

1)- Il tributo è determinato in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a coprire tutti i costi diretti e indiretti afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani interni e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99;

2)- Il tributo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 158/99, è composta da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e, da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Per le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa, si fa riferimento al punto 3 dell'allegato "1" del citato D.P.R.158/99.

3)-Il tributo, come sopra determinato, viene articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4)- I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Per quanto concerne la quota fissa, annualmente verrà determinato il coefficiente da attribuire alla quota medesima della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a e 1b dell'allegato "1" al D.P.R. 158/99. Tenuto conto che non sono stati ancora messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/99. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

5)-I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune di Apiro. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Tenuto conto che non sono stati ancora messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/99. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune di Apiro, i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/99 per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

6)- Annualmente, sulla base di quanto sopra riportato e dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, in

particolare dei coefficienti indicati nell'allegato "1", verrà elaborato un piano finanziario di riferimento, sulla base del quale l'Amministrazione Comunale provvederà alla determinazione delle tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, annualmente, con la stessa deliberazione che determina le tariffe, l'Amministrazione Comunale determina la percentuale di attribuzione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche.

ART. 19 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1)- Classificazione dei locali ed aree tassabili utenze domestiche:

- uso domestico con un componente;
- uso domestico con due componenti;
- uso domestico con tre componenti;
- uso domestico con quattro componenti;
- uso domestico con cinque componenti;
- uso domestico con sei o più componenti;

2)- Classificazione dei locali ed aree tassabili utenze non domestiche tabella 3a D.P.R. 158/99:

- musei, biblioteche, scuole (escluse statali), associazioni, luoghi culto;
- cinematografi e teatri;
- autorimesse, magazzini, aziende trasporto;
- campeggi, distributori carburante, impianti sportivi;
- stabilimenti balneari;
- esposizioni ed autosaloni;
- alberghi con ristorante;
- alberghi senza ristorante;
- case di cura e riposo, ospedali, caserme;
- uffici, agenzie, studi professionali;
- banche ed istituti di credito;
- negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta;
- edicola, tabacchi, farmacia, plurilicenze;
- tende e tessuti, tappeti, cappelli;
- banchi di mercato di beni durevoli;
- parrucchierie, barbierie, estetista;
- falegname, fabbro, idraulico, elettricista;
- carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- attività industriali di produzione;
- attività artigianali di produzione;
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- mense, birrerie, amburgherie;
- bar, caffè, pasticcerie;
- supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;
- plurilicenze alimentari e/o miste;

- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- ipermercati di generi misti;
- banchi di mercato generi alimentari;
- discoteche, night club.

2)- I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 20 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1)- E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diverrà esecutivo, la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali ed aree pubbliche di uso pubblico gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2)- La misura tributaria giornaliera è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.

3)- In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4)- Il servizio erogato dietro corresponsione della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

5)- Si considerano produttive di rifiuti al fine della tariffa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

6)- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito da questo Comune. Non si dà luogo al pagamento per importi inferiori a 5,00 euro.

ART. 21 – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1)- La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine alla variazione degli elementi quantitativi del tributo e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi identificativi del contribuente, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché, per le utenze domestiche di residenti, del numero dei componenti il nucleo familiare.

2)- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comma precedente in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo situati nel territorio comunale. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3)- E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

4)- La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella dichiarazione.

5)- Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

6)- L'Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7)- Il tributo comunale sui rifiuti è riscosso direttamente dal Comune di Apiro, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento del tributo comunale è effettuato mediante modello di pagamento unificato F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate, la cui scadenza verrà stabilita dalla Giunta Comunale. Per l'anno 2014, la tassa viene riscossa a titolo di acconto calcolato sulla base delle tariffe relative all'anno 2013 (escluso tributo servizi) in due rate scadenti il 16 giugno 2014 e 16 settembre 2014 e a saldo del dovuto per l'anno 2014 sulla base delle tariffe determinate per tale annualità con rata scadente il 16 dicembre 2014.

8)- Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo complessivamente dovuto per l'anno risulti pari o inferiore ad euro 5,00.

ART. 22 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1)- Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2)- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3)- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 23 – ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1)- L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2)- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI

1)- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2)- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione nella misura minima del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3)- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione nella misura minima del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4)- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 200.

5)- Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6)- Trovano applicazione le cause di esclusione di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97.

7)- La tariffa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1)- In caso di mancato pagamento del tributo, unitamente alle sanzioni ed interessi, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1)- Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.